

Liquid. Del Patrimonio N. 7 / 2022 /

Tribunale Ordinario di Pescara

IL GIUDICE DELEGATO

Letta la richiesta presentata dal Liquidatore in data 5/06/2024

rilevato che il Liquidatore può, ai sensi del comma 2° dell'art. 14 novies della L. 3/2012, effettuare vendite avvalendosi di soggetti specializzati (nella fattispecie l'Avv. Monica D'Amico) e tale volontà il medesimo aveva indicato nel programma di liquidazione che non ha ricevuto osservazioni da parte dei creditori; ritenuto, pertanto, che la nomina non necessiti di autorizzazione del G.D., ferma la necessità di scomputare dal compenso del Liquidatore quello spettante all'Avv. Monica D'Amico,

p.q.m.

dichiara non luogo a provvedere in merito alla richiesta di autorizzazione alla nomina dell'Avv. Monica D'Amico.

Si comunichi

Pescara, li 08/06/2024

il Giudice delegato
dott. Elio Bongrazio